



*** MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE ***

Verbale di Assemblea Straordinaria

Il giorno 19 del mese di MARZO dell'anno 2011 alle ore 14,30 in Modena presso la sede sociale dell'associazione in via Barchetta, 411/B, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci della Associazione non lucrativa "ASSOCIAZIONE SPORTIVA BOCCIOFILA TRELMESE" convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Modificazioni e aggiornamento dello Statuto Sociale;
- 2) Variazione di denominazione;
- 3) Approvazione del testo integrale dello Statuto nella sua redazione aggiornata.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'associazione, il Sig. BARBANTI ADRIANO, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. FOSSA PAOLO.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che la stessa è validamente costituita e atta a deliberare, a norma di statuto.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente espone le modifiche statutarie che il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea anche in considerazione delle recenti normative riguardanti il settore sportivo dilettantistico e l'associazionismo di promozione sociale. In particolare evidenzia che il nuovo statuto, con le modifiche proposte, prevede più compiutamente: la democraticità della struttura, la non temporaneità della partecipazione alla vita associativa; il perseguimento di finalità non lucrative e il divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione; l'obbligo di devolvere il patrimonio

in caso di scioglimento ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità; l'obbligo di redigere rendiconto annuale; la gratuità delle cariche associative, i criteri di ammissione ed esclusione degli associati, i loro obblighi e diritti. E' garantito il pieno diritto di voto a tutti gli associati, in particolare per la nomina degli organi direttivi, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta di modifica statutaria.

Il Presidente passa alla trattazione del 2 ° punto all'ordina del giorno e, in osservanza di quanto stabilito dalla legge sullo sport dilettantistico, propone che la nuova denominazione sia **"CIRCOLO ARCI BOCCIOFILA TREOLMESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, abbreviato **CIRCOLO ARCI TREOLMESE A.S.D.**


Al termine dell'esposizione e dopo la lettura integrale del nuovo Statuto, il presidente chiede ai soci di votare su entrambe i punti; l'Assemblea con voto unanime delibera di apportare le modifiche statutarie proposte e di variare la denominazione.

Lo statuto e il presente verbale, che ne forma parte integrante, vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente è inoltre incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, che dovrà avvenire con il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, previo assolvimento dell'imposta di bollo.


Nessuno chiede la parola pertanto, non essendovi null'altro da deliberare, l'Assemblea si scioglie alle 16,00.

Fatto letto ed approvato.

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 1 APR 2011
N° 4730 Atti Privati Serie 3
€ 171,72

(*) Firma su delega del
Direttore provinciale.

L'addetto al Front-Office
- Meris Ricchieri

IL DIRETTORE PROVINCIALE
(Dott. Antonio Lalinga)

ALLEGATO



STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART.1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall'art.36 e seguenti del Codice Civile, ed in base a quanto disposto dall'art. 90 della L.289/2002, ed in osservanza della L. 383/2000 sull'associazionismo di promozione sociale, è costituita con sede in Modena(MO), un'associazione sportiva e ricreativa, senza scopo di lucro, ente di tipo associativo, che assume la denominazione di

“CIRCOLO ARCI BOCCIOFILA TREOLMESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”

Potrà essere utilizzata la denominazione in forma ridotta con l'acronimo **“CIRCOLO ARCI TREOLMESE ARCI A.S.D.”**.

ART.2 – L'ASSOCIAZIONE è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro, intende valorizzare lo sport, compresa l'attività didattica, la ricreazione, l'aggregazione e la socializzazione, come espressione d'impegno sociale ed opera per fini sociali e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi d'utilità generale.

Essa aderisce alla Federazione Italiana Bocce, riconosciuta dal CONI e si obbliga a rispettarne i regolamenti e gli statuti nazionali, nonché adottarne la relativa tessera nazionale.

Accetta inoltre di conformarsi alle norme e direttive del CONI, CIO, delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti a cui potrà aderire anche in seguito.

L'associazione aderisce inoltre all'ARCI Provinciale di Modena e si impegna ad

adottane la tessera nazionale e ne rispetta gli statuti e i regolamenti.

ART.3 – L'Associazione, in particolare, si propone di:

- Perseguire finalità ricreative culturali e sportive attraverso la gestione di impianti e servizi di ritrovo e di ristoro in funzione del raggiungimento delle finalità istituzionali;
- Organizzare direttamente o in collaborazione con altre associazioni attività, manifestazioni, eventi, di carattere ludico-ricreativo, sportivo, sociale;
- Promuovere corsi didattici di avviamento alla disciplina delle bocce, per l'aggiornamento e il perfezionamento dell'attività sportiva;
- Promuovere corsi di formazione e informazione nell'ambito delle attività ricreative e culturali;
- Svolgere qualsiasi altra attività connessa a quelle sopracitate, per il perseguimento dei fini istituzionali.

ART.4 – L'associazione aderendo all' ASSOCIAZIONE ARCI, le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno, potrà esercitare, in modo strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e svolte nei confronti degli associati iscritti o partecipanti, attività di:

- somministrazione di alimenti e bevande,
- organizzazione e cessione viaggi e soggiorni turistici,

ART.5 – L'Associazione potrà, in via meramente marginale e senza alcuno scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge.

ART.6 - L'Associazione in quanto ente non commerciale, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o di servizi ai sovventori.

SOCI

ART.7 - Il numero di soci è illimitato.

Possono aderire alla associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e siano mossi da spirito di solidarietà.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo, il quale dovrà pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima. Trascorso tale termine si ritiene valido il silenzio assenso. L'adesione a socio si perfeziona con l'iscrizione del nominativo nell'elenco soci.

I soci hanno diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette ed hanno pieno diritto di voto particolarmente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per l'approvazione dei bilanci o rendiconti consuntivi e preventivi, garantendo la democraticità dell'associazione.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i soci maggiorenni. I soci minorenni possono esprimersi attraverso la persona che esercita la patria potestà.

E' ammesso il voto per delega. Ogni socio, potrà esprimere al massimo due voti per delega. Deve essere assicurato il libero diritto di voto.

ART.8 - Tutti i soci sono tenuti:

- a) All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

b) Al pagamento della quota associativa annuale all'Associazione entro il 31 gennaio di ogni anno;

c) Al pagamento degli eventuali contributi democraticamente richiesti fissati dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea dei soci.

I soci, possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato ai punti a), b) c) ed, inoltre, a causa di un comportamento contrario e dannoso all'associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo; il socio escluso potrà chiedere che la decisione venga valutata e ratificata nella prima successiva assemblea dei soci.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART.9 - La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito:

- da contributi di aderenti e di terzi;
- da contributi di enti pubblici e privati;
- da erogazioni e lasciti anche in denaro;
- donazioni;
- da proventi derivanti dalle attività sociali.

I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, nè pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione.

La quota medesima non è rivalutabile né trasmissibile.

ART.10 - L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio o rendiconto è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.



Qualora l'associazione effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà redigerne un'apposito e separato rendiconto anche per mezzo di una relazione illustrativa.

L'Assemblea, che approva il bilancio o rendiconto, delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione ovvero per beneficenza o per contribuire al superamento di tutte le forme di disagio sociale.

ART.11 - E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili o avanzi

di gestione fra soci, anche in modo indiretto.

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA, CONSIGLIO DIRETTIVO, PRESIDENTE

ASSEMBLEE

ART.12 - L'assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo ed eventualmente di quello preventivo. L'assemblea dei soci in forma ordinaria ha il compito di:

- Approvare il rendiconto economico-finanziario;
- Procedere alla nomina del Consiglio direttivo alla scadenza;
- Approvare o modificare eventuali regolamenti interni sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio direttivo;

L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- Deliberare sulle modifiche statutarie;
- Deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate dal presidente almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante ogni forma di informazione ritenuta idonea, compreso l'affissione dell'avviso nei locali della sede.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione comunque diversa dalla data fissata per la prima.

Inoltre l'assemblea può essere anche convocata dai soci e associati ai sensi dell'art. 20 del C.C. e cioè quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto e quando vi sia necessità.

ART.13 - L'Assemblea in forma Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART.14 - L'Assemblea in forma Straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 (un terzo) del corpo sociale.

Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di 3/5 (tre quinti) degli associati presenti o rappresentati.

Nel caso di scioglimento dell'associazione deliberato da un'Assemblea Straordinaria, è necessario il quorum indicato all'art 20 del presente statuto.

ART.15 - L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un socio nominato

dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.16 -L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto di un minimo di cinque ad un massimo di diciannove membri eletti fra i soci ed esso rimane in carica al massimo tre anni, ed è sempre rieleggibile. Eleggerà, nella sua prima riunione, un Presidente, un Vice

Presidente, un Segretario. Il Consigliere che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio, senza presentare un giustificato motivo, si deve ritenere decaduto dall'ufficio. Si potrà procedere alla nomina per cooptazione dell'ultimo dei soci non eletti.

ART. 17 –

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria senza eccezione di sorta, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla Legge o dallo Statuto riservate all'Assemblea dei Soci.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- Redigere annualmente e in tempo utile, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, un rendiconto economico-finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno:
- Discutere e decidere sul programma annuale di attività;
- Deliberare sull'accettazione o meno di nuovi soci o sull'esclusione di soci morosi, inadempienti o giudicati contrari all'interesse dell'associazione;
- Stilare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- Stabilire d'anno in anno l'importo delle quote associative;
- Tenere rapporti con gli Enti Pubblici e con terzi privati di particolare rilevanza;
- Delegare i suoi poteri a singoli Consiglieri.

La carica di Consigliere è completamente gratuita.

ART. 18 – Validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio in carica.

Delle deliberazioni prese sarà redatto verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

PRESIDENTE

ART.19 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale. In caso di sua assenza o impedimento le di lui mansioni spettano al Vicepresidente o ad un consigliere all'uopo delegato.


SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART.20 - In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea ad altre associazioni non lucrative con finalità analoghe, per fini sportivi o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge e a tal fine dovrà essere sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della L. n.662/96.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.21 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono i regolamenti interni e le norme del Codice Civile, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni, sia Nazionali sia Regionali.

Il Segretario



Il Presidente

